



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA



Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.lnd.it

**STAGIONE SPORTIVA 2016/2017
COMUNICATO UFFICIALE N° 337 CSAT 25
DEL 21 MARZO 2017**

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Giovanni Bertuglia e dal Dott Sergio La Commare, componenti, e dalla Sig.ra Simona Boatta, con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 21 marzo 2017 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 129/A

A.S.D. CITTA' DI VILLAFRANCA (ME) avverso squalifica del calciatore Milici Luca fino al 31.12.2017.

Campionato di 1^a Categoria Girone "D", Gara Pompei-Città di Villafranca del 4.3.2017 - C.U. n.317 dell'8.3.17

Con il gravame ritualmente proposto viene richiesta la riduzione *"nei giusti termini"* della squalifica inferta in base al rilievo, secondo cui il Milici, trovandosi in *"uno stato d'animo particolarmente teso per non aver preso parte alla gara dal primo minuto"* e per aver subito la espulsione conseguente a doppia ammonizione nel giro di 4 minuti, *"nel protestare in modo focoso ha involontariamente colpito il piede dell'arbitro"*. Ha supportato la sua richiesta il reclamante, producendo copia di un provvedimento con il quale questa Corte (C.U.275 del 7.2.2017, appello 93/A) ha deciso *"un caso simile"*, irrogando una minore sanzione.

La Corte Sportiva Territoriale, letto il referto di gara, che secondo l'art. 35 c.1.1 del C.G.S. fa *"piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare"*, rileva quanto riportato dall'arbitro, per il quale il Milici, espulso per doppia ammonizione (al 35' *"sgambettava un avversario in possesso di pallone"* ed al 39' *"sbatteva il pallone per terra in segno di protesta"*) *"reagiva all'espulsione pestandomi il piede volontariamente e mi gridava con tono minaccioso ... ti ammazzo ... che ... fai, ci vediamo appena esci"*. Ha aggiunto l'arbitro che il Milici, uscito dal campo solo grazie all'intervento del capitano e di altri giocatori, a fine gara, trovandosi nella zona antistante gli spogliatoi profferiva all'indirizzo del direttore di gara le parole *"ignorante, che ... mi butti fuori, non ho fatto niente"* ed ancora una volta veniva allontanato dai compagni di squadra. Ciò posto, va osservato che la sanzione inflitta appare assolutamente congrua, perchè rapportata ad una condotta caratterizzata, non solo da un atto violento volontario, seppure senza conseguenze, ma anche da reiterate frasi offensive e minacciose sia dentro che fuori dal campo.

Appare quindi del tutto fuori luogo l'assimilazione del caso in esame a quello valutato da questa Corte in precedenza, in cui i calciatori espulsi hanno inferto all'arbitro solo un *"leggero calcetto"* e, pur pronunciando una frase minacciosa, si sono subito allontanati nell'ambito, perciò, di un unico contesto, ritenuto ascrivibile ad una manifestazione collettiva di protesta.

P. Q. M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rigetta l'appello proposto nell'interesse del calciatore Milici Luca e, per l'effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento n. 130/A

U.S.D. ALIA (PA) avverso squalifica del calciatore Barcellona Filippo per 4 gare – Campionato di 3^a Categoria Girone “A”, gara Ciminna-Alia del 5.3.2017 – C.U. n.69 del 9.3.17

Con il gravame ritualmente proposto viene richiesta la riduzione della squalifica inferta in base al rilievo, secondo cui nei confronti del Barcellona va configurata una ipotesi di “legittima difesa”, avendo egli solo avuto “una reazione, sia pure violenta”, scaturita dalla “necessità di difendersi, del tutto naturale” dalla aggressione di un calciatore avversario, sanzionato invece in ugual misura dal Giudice Sportivo.

Alla presente udienza il difensore della reclamante, avendone fatto regolare e tempestiva richiesta, ha insistito nei motivi di gravame.

La Corte Sportiva Territoriale, letti il referto ed il relativo supplemento, che secondo l’art. 35 c.1.1 del C.G.S. fanno “piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, rileva che *“al triplice fischio finale il calciatore Badami Pierluca, della società Ciminna, correva verso il calciatore Barcellona Filippo, della società Alia, colpendolo con violenti calci, pugni e spintoni. Il Barcellona rispondeva alla violenza colpendo l’avversario con calci pugni e spintoni fino a farlo cadere per terra. A questo punto nasceva la violenta rissa fra tutti i tesserati ...”*.

Ciò posto, va osservato che, sebbene nel caso di rissa tra calciatori vale il principio della Corte di Cassazione, secondo cui rispondono del reato tutti coloro che partecipano attivamente a prescindere dal fatto che l’azione sia difensiva o offensiva, tuttavia sul piano sanzionatorio non può trascurarsi la dinamica dell’evento, nella specie determinato al termine della gara dalla iniziativa del calciatore Badami della società Ciminna. Pur dovendosi pertanto ravvisare a carico del Barcellona una condotta violenta, va ritenuta congrua la sanzione di 3 giornate, prevista dall’art.19 c.4 lett.a) del C.G.S.

P. Q. M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in accoglimento del proposto gravame, ridetermina in 3 gare la squalifica al calciatore Barcellona Filippo, senza addebito della tassa reclamo non versata.

Procedimento n.134/A

A.S.D. S.C. PALAZZOLO (SR) Avverso squalifica fino al 05/04/2017 a carico dell'allenatore sig. Giuseppe Strano.

Campionato Eccellenza Girone "B" Gara S.C. Palazzolo - Città di Scordia del 12/03/2017 - C.U. n.328 del 15/03/2017

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. S.C. Palazzolo impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale sostenendo, qui in sintesi, che la sanzione inflitta al sig. Giuseppe Strano è sproporzionata a quanto effettivamente accaduto.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile il proposto gravame ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. b) del C.G.S. per essere la sanzione inflitta inimpugnabile non essendo superiore ad un mese con conseguente preclusione di ogni esame nel merito.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame. Per l'effetto dispone incamerarsi la tassa reclamo versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 21/03/2017

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**